

153. (Rilascio del titolo esecutivo)

TITOLO IV Del processo di esecuzione Capo I Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale . Art. 153. (Rilascio del titolo esecutivo)

Art. 153. (Rilascio del titolo esecutivo)

1. Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.
 2. La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.
-

Documenti collegati:

[fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) – formazione dello stato passivo Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014](#)

Decreto ingiuntivo - Giudicato formale e sostanziale - Emissione del decreto ex art. 647 cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze in tema di opponibilità al fallimento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014 In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista

[fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - formazione dello stato passivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014](#)

Decreto ingiuntivo - Giudicato formale e sostanziale - Emissione del decreto ex art. 647 cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze in tema di opponibilità al fallimento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014 In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia

fine

153. (Rilascio del titolo esecutivo)

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello